



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (Provincia di Verona)

VERBALE N. 23 DEL 07/10/2022

Oggetto: PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Esaminata l'ipotesi di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, secondo le linee di indirizzo determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2022;

Visti :

- il disposto di cui all'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 40-bis del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge...è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”*;
- il disposto dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, che regola le modalità di determinazione del fondo per le risorse decentrate;
- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, secondo il quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità;
- quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, così come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013;

Vista la Circolare RGS n. 20 del 08.05.2015, che fornisce istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2015, come previsto dalla L. n. 147/2013;

Accertato che in sede di costituzione del fondo risulta effettuata la decurtazione permanente di € 13.958,53 come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

Visto l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, richiamato dall'art. 67, comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, ove si dispone che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, sezione Autonomie n. 19/2018 con la quale si afferma il principio secondo cui gli incrementi del fondo di cui all'art. 67, comma 2, lettere a) e b) non sono soggette al vincolo di spesa sopra citato;

Richiamato l'art. 11 del D.L. n. 135/2018 il quale dispone che: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;

Visto l'art. 11-bis c.2 del D.L. 135/2018 in cui si prevede che per i comuni privi di posizioni dirigenziali il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa limitatamente al differenziale tra gli importi di posizione e risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL, a condizione che vi sia una decurtazione corrispondente del budget di capacità assunzionale dell'ente e venga rispettato il limite di cui al comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006;

Considerato che per l'anno 2022, in applicazione dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede che il totale del trattamento accessorio per l'anno corrente non possa superare l'importo previsto per l'anno 2016, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., l'importo del fondo verrà calcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2022, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti Ministeriali in materia; questo potrà comportare la necessità di una integrazione al fondo per le risorse decentrate e/o delle risorse per le posizioni organizzative per l'anno 2022;

Verificato che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio per l'anno 2022, rispettano il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come risulta dalla seguente tabella:

RISORSE DEL FONDO	ANNO 2016	ANNO 2022
Risorse stabili	182.354,37	195.020,16
Risorse variabili	28.760,03	50.694,62
(-) decurtazione permanente per anni 2011-2014 (dal 2015)	13.958,53	13.958,53
(-) decurtazioni L.208/15	6.407,47	---
(-) decurtazione Dlgs.75/17	-----	---
TOTALE FONDO	190.748,40	231.756,25
Risorse escluse dal limite di cui all'art.9bis(Merloni,Economie, ISTAT,PDR)		48.602,43
Risorse stabili escluse ex CdC SEZ.Aut.19/2018		
TOTALE FONDO depurato delle risorse non soggette a vincolo	190.748,40	183.153,82
RETRIBUZIONE POS. E RIS. P.O. a bilancio	49.476,44	56.177,76
ASSEGNO AD PERSONAM dipendenti ex 110 TUEL	-----	---
TOTALE VERIFICA ART.23 C.2 DLGS.75/17	240.224,84	239.331,58

Accertato che il fondo 2022 è così composto:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (ridotte decurtazione consolidata 2011/2014)	181.061,63
Risorse variabili	50.694,62
Totale	231.756,25

Verificata pertanto la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

Per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(*dr. Nichele Daniele*)

firmato digitalmente